



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/3 DEL 14.3.2006

Oggetto: Atto di indirizzo in ordine alla riduzione dei costi e al recupero di risorse impiegate nei fondi di rotazione della R.A.S.

Il Presidente della Regione, riferisce che alcune leggi di agevolazione alle imprese, tra le quali possono essere citate le leggi regionali n. 8/64 (Credito alberghiero), n. 40/76 (Artigianato) e n. 16/83 (Coop. di produzione e lavoro), per le altre leggi si consulti l'allegato 1, istituirono presso alcuni Istituti di Credito (Banco di Sardegna, Banca di Sassari, C.I.S., S.F.I.R.S. e B.N.L.) dei fondi di rotazione per la concessione di mutui alle imprese con capitale regionale. Negli anni '90 si decise di modificare tale tipologia di aiuto alle imprese perché troppo onerosa per la Regione. Furono, pertanto, abrogate gran parte delle suddette leggi e sostituite con leggi di agevolazione istitutive di contributi in conto capitale e contributi per l'abbattimento degli interessi gravanti su mutui concessi dalle banche con capitale proprio. In particolare si riteneva che quest'ultimo tipo di contribuzione avesse un effetto moltiplicativo sul sistema economico. Alcune delle leggi di cui all'allegato 1, pur essendo ancora vigenti, non finanziano più nuove pratiche, anche perché non notificate all'Unione Europea. Solo la L.R. n. 16/83 risulta ancora attiva.

Tuttavia le leggi suddette, sebbene abrogate, o non più operative, continuano a produrre un costo di gestione elevatissimo per la Regione. A fronte dei rientri di capitale nei fondi di rotazione, derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento ad opera dei mutuatari (rientri che vengono poi riversati in conto entrate alla Regione dalle banche), la Regione paga ogni anno alle banche convenzionate compensi elevatissimi. Solo nel 2004, sui compensi totali per la gestione di tutti i fondi di rotazione o assimilati ammontanti ad euro 17.085.708,73, ben 10.777.330,28 sono ascrivibili alla tipologia di leggi in questione (si veda al riguardo l'allegato 1).

L'entità dei compensi deriva dal fatto che le convenzioni in essere con le banche prevedono un meccanismo di calcolo annuale degli stessi costituito dal prodotto di una percentuale, che va dall'1



al 4,15%, a seconda della legge di agevolazione (si veda l'allegato 2), per il totale dei finanziamenti concessi ed in essere: in altre parole ogni anno la banca liquida tale compenso moltiplicando il debito residuo di ciascun mutuo in essere per la percentuale suddetta. Si rileva inoltre il singolare effetto dell'applicazione di tale sistema sulle pratiche in sofferenza: la circostanza che il debito residuo rimane invariato nel tempo fintanto che l'inadempimento perdura, genera dei compensi in misura fissa anziché decrescenti. Va evidenziato, al riguardo, lo sconcertante livello delle sofferenze associate a questo sistema: solo nel 2004, se rapportate al totale degli impieghi, le sofferenze ammontano al 70% per la L.R. n. 40/76, al 62% per la L.R. n. 8/64 e al 48% per la L.R. n. 16/83 (si veda al riguardo l'allegato 3).

Il Presidente della Regione sottolinea l'importanza di proseguire nell'iniziativa di ricontrattazione già intrapresa dagli uffici regionali in varie precedenti occasioni, considerandola strategica anche nell'ottica del risanamento finanziario della Regione. Il Presidente intende, con la presente deliberazione, adottare un atto di indirizzo che, per le leggi di agevolazione in questione, permetta la riduzione dei costi di gestione sostenuti dalla Regione, il recupero di ingenti risorse immobilizzate e, per le rimanenti leggi di incentivazione gestite sempre per il tramite di fondi di rotazione ed assimilati ed introdotte dagli anni '90 in poi, una complessiva ottimizzazione e razionalizzazione del sistema.

Fondi di rotazione con capitale concesso a credito dalla Regione.

Il Presidente della Regione propone l'adozione di una apposita disposizione di legge, da inserire nel collegato alla manovra finanziaria, che modifichi il regime dei rientri ai fondi di rotazione ed il relativo riversamento in conto entrate della Regione, prevedendo la cessione dei crediti suddetti con contestuale autorizzazione alla soppressione dei fondi. Le banche attualmente convenzionate avranno un diritto di prelazione nell'acquisto dei suddetti crediti. La valutazione del prezzo della cessione dovrà essere effettuata da un advisor e l'operazione complessiva dovrà prevedere una riduzione degli attuali costi di gestione. La norma non inciderà sul regime concessorio delle provvidenze in essere tra Regione e beneficiari dei prestiti che, si rammenta, venne attuato mediante la stipula di mutui agevolati tra le banche convenzionate e i beneficiari medesimi. Tali rapporti giuridici rimarranno invariati. La norma avrà l'effetto di anticipare le risorse future, di traslare il rischio tipico delle attività bancarie dalla Regione agli Istituti di credito che acquisteranno i crediti e di ridurre i costi di gestione per la Regione. La norma autorizzerà l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio a selezionare l'advisor e a porre in essere le Convenzioni con gli Istituti di credito cessionari dei crediti. Nell'ottica del riordino degli incentivi e con il contributo degli Assessorati competenti per materia, potrà inoltre essere prevista



l'abrogazione di interventi non più finanziati o non più finanziabili perché non in linea con gli orientamenti comunitari. Al riguardo si precisa che la L.R. n. 16/83, unica legge tra quelle in esame che attualmente finanzia nuove domande, dovrà essere oggetto di apposita disciplina.

Il Presidente della Regione per quanto concerne le pratiche in contenzioso relative a ciascuna legge di agevolazione in questione, propone l'adozione di una apposita disposizione da inserire nel collegato alla manovra finanziaria che consenta agli Assessorati competenti per materia, la formulazione di proposte transattive nei confronti dei debitori volte a ridurre i costi di gestione sopra ricordati, attraverso la rinuncia da parte della Regione degli interessi di mora. Nell'ipotesi in cui i debitori non intendessero addivenire alle transazioni entro il periodo di tempo stabilito, propone l'adozione di una norma che autorizzi la cessione dei crediti secondo le regole sopra esposte.

Fondi di rotazione con i quali la Regione partecipa con l'abbattimento degli interessi dei mutui con contributi in conto capitale e con garanzie sussidiarie.

Il Presidente della Regione, per quanto concerne le altre leggi di agevolazione in cui la regione partecipa con l'abbattimento degli interessi dei mutui (concessi dalle banche con capitale proprio), con il contributo in conto capitale e con la garanzia sussidiaria, propone, al fine di ridurre i costi di gestione sostenuti dalla Regione e di razionalizzare il sistema degli incentivi, la rinegoziazione complessiva delle condizioni contrattuali, la quale verrà promossa e gestita a livello politico. In particolare l'attività si concentrerà sull'eliminazione della commissione di gestione dei fondi, pari alla percentuale annuale dello 0,10% da calcolarsi sulle giacenze, e sulla riduzione dei compensi percentuali sui fondi di garanzia.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, dell'Industria, del Turismo, Commercio e Artigianato, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo suddetto, di cui fanno parte integrante anche gli allegati 1, 2, 3, e di dare mandato al Presidente per la rinegoziazione dei compensi e l'adozione delle norme così come sopra esposte.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/3
DEL 14.3.2006